# IL SUICIDIO

## NELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA



DELL' AVVOCATO

CESARE VIVANTE

Professore ordinario nell' Università di Bologna

« Il suicidio non è un delitto avanti gli uomini, perchè la pena invece di cadere sul reo medesimo cade sulla di lui famiglia. »

Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § XXXV.

BOLOGNA
Stabilimento Tipografico Zamorani e Albertazzi
Piazza Cavour, 4 - Palazzo Silvani
1890

# IL SUICIDIO

## NELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

DELL' AVVOCATO

CESARE VIVANTE

Professore ordinario nell' Università di Bologna

« Il suicidio non è un delitto avanti gli uomini, perchè la pena invece di cadere sul reo medesimo cade sulla di lui famiglia. »

BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § XXXV.

BOLOGNA
Stabilimento Tipografico Zamorani e Albertazzi
Piazza Cavour, 4 - Palazzo Silvani
1890

# IL SUICIDIO
## NELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA

« Il suicidio non è un delitto avanti gli uomini, perchè la pena invece di cadere sul reo medesimo cade sulla di lui famiglia. »

BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § XXXV.

La triste ombra del suicidio accompagna il progresso luminoso della civiltà divenendo sempre più oscura, come se questa volgesse al tramonto. Le statistiche coi loro inesorabili confronti del presente col passato ci avvertono del suo continuo aumento [1]: questo è così costante che si potrebbe con molte probabilità segnare la linea del suo sviluppo nell'avvenire. Nei centri più operosi e più colti, fra gli uomini che combattono col cervello le battaglie della vita, là dove sono più intense le crisi economiche e finanziarie, nei mesi più caldi dell'anno, il suicidio percuote le schiere dei combattenti.

I parlamenti, gli uffici statistici, i procuratori del Re nelle loro relazioni annuali, i giornali ne

[1] MORSELLI. *Il Suicidio*, Milano 1879, Cap. I, pag. 57-102. — MINISTERO DI AGRIC. IND. E COMM. *Statistica delle cause delle morti*, Roma 1890.

sembrano sgomentati: in questo coro di lamenti s'ode soltanto la nota rassegnata della scuola positiva, che considera il suicidio come un mezzo per eliminare dal mondo gli organismi inferiori, per riparare all'eccesso della popolazione.

La coscienza generale profondamente turbata ad ogni suicidio protesta contro questa rassegnazione scientifica. Il triste spettacolo di cittadini laboriosi ed onesti che si uccidono per non sopravvivere al disonore, all'abbandono, all'indigenza che altri sopporta cinicamente; per agevolare alla famiglia un soccorso cui vivendo ponevano ostacolo; per troncare ai propri cari il penoso dovere di assisterli contro gli assalti di una malattia incurabile, ci rende più che mai insofferenti di quelle conclusioni scientifiche. La frequenza del suicidio turba la società nelle sue forze più intime ed operose: nella sua fede religiosa od umana, nel culto del lavoro e della famiglia. Nessuno si darà ancora pensiero della diminuita popolazione, poichè il numero dei suicidi è sempre ristretto se si paragona al numero totale dei morti. Nessuno vorrà nemmeno riprovare il suicida come un debitore che frodò la società dell'onesto lavoro che le doveva in compenso dell'educazione ottenuta. Ma tutti quelli che pensano sentiranno per ogni suicidio affievolirsi le più care e feconde illusioni della vita; sentiranno dentro di sè languire l'energia del lavoro in un desolato e inerte pessimismo, che non è il più adatto a promuovere il progresso sociale.

Le leggi religiose, civili o penali che nel passato cercarono di porvi rimedio non vi riuscirono; quando colpirono il cadavere del suicida inasprirono i costumi senza sanare la piaga, perchè quelle sanzioni penali non potevano infliggere alcun salutare timore al suicida che si era sottratto ad ogni umana vendetta colla morte; quando colpirono i figli innocenti, riescirono ingiuste e i giudici stessi vi si ribellarono perchè la pena non deve punire che il delinquente, e nessun altro fuori del delinquente.

È una convinzione sempre più generale e scientifica che il suicidio sia un fenomeno sociale, in cui la colpa degli individui tiene assai piccola parte; che esso sia il sintomo di un malessere generale e che devasi curare nelle sue cause sociali. Le quali sono le stesse cause della pazzia, del delitto, dell'indigenza, dell'emigrazione e stanno tanto nell'attuale ordinamento economico, come nella debole tempra di alcuni caratteri male educati, per vizi ereditati o acquisiti, alle difficili lotte dell'esistenza. La cura per essere efficace deve risalire a queste cause: deve essere una cura rivolta a migliorare l'ordinamento sociale e il carattere degli individui.

Vi furono e vi sono uomini di animo buono che credettero di trovare un nuovo freno al suicidio nella assicurazione sulla vita. Parve ad essi che se fosse negato il beneficio dell'assicurazione al suicida nessun assicurato avrebbe posto fine volontariamente ai suoi giorni. Ma un'esperienza legislativa e

giudiziaria di quasi un secolo dimostra come siano vane tali illusioni, e come in questa dolorosa questione non resti alle imprese assicuratrici compito migliore che di redimere dalla miseria gli orfani del suicida col pagamento della somma assicurata, affinchè possano resistere più facilmente alla triste tendenza che ereditarono dal padre.

---

# I

Se la statistica riunisce oggidì in grandi serie quei suicidi che la geografia dissemina per tutto il mondo e li fa parere più numerosi, è certo però che il suicidio infierì in ogni tempo, e che i legislatori ricorsero a diversi spedienti per porvi rimedio. Nel finire della repubblica di Roma il suicidio era divenuto una vera epidemia che faceva ogni anno migliaia di vittime; erano cittadini vinti nelle guerre civili che preferivano la morte alle proscrizioni o alla perdita della libertà. Sotto l' impero la melanconica schiera contò gli spiriti più virili ed eletti che si sottraevano colla morte al turpe dispotismo imperiale e si aprivano serenamente le vene per non essere gettati nel Tevere. Il triste convoglio funebre mutò natura quando comparve la nuova fede, ma non fu meno degno di gloria: furono i neofiti cristiani che prevenivano gli oltraggi dei loro carnefici anticipandosi colle proprie mani il martirio. È naturale che il diritto romano abbia considerato

con indulgenza il suicidio nobilitato da tanti eroismi, e che, ispirandosi alla scuola stoica, lasciasse ai posteri questo insegnamento, che pareva conforme alla fierezza repubblicana: *mori licet cui vivere non placet.*

Invece la chiesa fu senza pietà pel suicidio: lo considerò addirittura un reato più infesto dell'omicidio, perchè non solo spegneva una creatura divina, ma la sottraeva alle pene terrestri. Essa lo dichiarò nei concili un crimine, un furore diabolico, e la vendetta che per solito si placa innanzi ai morti infierì crudelmente nel cadavere: gli interdissero gli onori funebri, le messe, la sepoltura in terreno sacro: lo si trascinò pei piedi lungo le vie, provocando sovra di esso gli oltraggi della folla; si abbattè e si maledisse la casa del suicida; e quando per sua disgrazia sopravviveva al tentativo lo si bastonava a sangue. Così la società medievale accoglieva il povero naufrago che tornava alla riva, suscitando nel suo cuore nuove ragioni di sdegno contro la vita e più fermi propositi di non fallire il colpo una seconda volta. Nella sua empia ignoranza questa società ancora barbara considerava il suicidio come un disonore da legare in eredità alla famiglia, che si notava d'infamia e di cui si confiscavano i beni a beneficio dei signori feudali: così un'ordinanza di S. Luigi nel 1270. Col progresso dei tempi mutò il beneficiario della confisca; invece del barone fu il re; ma continuò la persecuzione confermata quattro secoli dopo dall'ordinanza criminale di Luigi XIV. La regola era così

bene osservata che si legge nelle memorie del suo favorito marchese Dangeau questo cenno caratteristico: « Aujord' hui le roi a donné à Madame la » Dauphine un homme qui s'est tué lui-même; elle » espère en tirer beaucoup d'argent. »

Ma gli enciclopedisti, ispirati ai magnanimi esempi del classicismo romano, combatterono in pagine eloquenti quell'empia persecuzione, che ricorda l'altra non meno ampia dei lebbrosi e degli emigrati. Montesquieu, Rousseau, Voltaire e più tardi Beccaria invocarono per gli infelici cui la vita era un male la libertà di morire, e per i figli l'assoluzione e l'oblio dei peccati paterni [1]. « Il suicidio, scriveva Beccaria, è un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta, perchè essa non può cadere che sui figli innocenti o su di un corpo freddo e insensibile. Se questa non fa alcuna impressione sui viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua; quella è *ingiusta e tirannica*, perchè la libertà politica degli uomini suppone necessariamente che le pene siano meramente personali ».

Dopo d'allora, per opera dell'assemblea nazionale di Francia nel 1789 fu proclamata la completa impunità del suicidio, e quell'esempio si diffuse universalmente. Il legislatore sentì la propria impotenza ad irrogare contro il cadavere una pena che non

---

[1] **Montesquieu**, *Lettres persanes*, n.° 76. — **Rousseau**, *La nouvelle Héloise*, lettre 21. — **Voltaire**, *Dictionn. philosophique* art. *Cato* e *Suicide*. — **Diderot**, *Enciclopedie* art. *Suicide*. — **Beccaria**, *Dei delitti e delle pene*, § XXXV.

avesse del barbaro e dell'ingiusto; sentì il dovere di non inasprire il dolore di una famiglia già crudelmente colpita; comprese la inutilità di rafforzare con una pena l'amore della propria vita, bastantemente radicato in noi dalla natura. Che se alcune di queste ragioni non ricorrevano nel caso di suicidio tentato, sottentrò in questo caso l'ulteriore riguardo di umanità e di prudenza, per cui si avvertì che col minacciare la pena si aggiungeva un nuovo motivo di uccidersi a colui che già tanti ne aveva da averlo tentato ([1]). Nessun codice vigente in Europa minaccia ormai alcuna pena al suicida o a chi tentò di suicidarsi. Solo in Inghilterra vige ancora la barbara legge medievale della confisca, ma i giurati per lo più la eludono dichiarando la pazzia del suicida: se le circostanze non consentono questo verdetto, il governo suole rinunciare alla confisca a beneficio degli eredi. Così la coscienza pubblica fa giustizia di una legge eccezionale, avanzo di altri costumi.

La dottrina degli scrittori che vorrebbero condannare i figli del suicida, per una malintesa tutela dei buoni costumi, alla perdita dell'assicurazione si riannoda, forse a loro insaputa, a questo barbaro sistema di persecuzione che ripugna alla coscienza

---

([1]) **Carrara**, *Programma*, § 1155. — **Ferri**, *L'omicidio-suicidio*, pag. 44. Il nuovo codice penale non si occupa del suicidio se non per punire coloro che inducono o eccitano altri ad eseguirlo, art. 370: « Chiunque determina altri al suicidio o gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia avvenuto, con la reclusione da tre a nove anni. »

attuale [1]. Se tale dottrina fosse nel giusto le Compagnie che si obbligano a pagare la somma assicurata agli eredi di chi deliberatamente si uccise, purchè il contratto sia in vigore da qualche anno, farebbero opera perniciosa all' ordine sociale; un contratto che, poggiando sovra i più nobili sensi della previdenza e del risparmio mira ad agevolare la redenzione economica della famiglia, diverrebbe una causa di dissolvimento sociale. Se quella dottrina fosse nel giusto le Compagnie stesse, non ostante quel patto, potrebbero rifiutare la somma assicurata ai figli del suicida responsabile, perchè nessuna obbligazione è valida quand' è contraria all' ordine pubblico. Anzi il giudice stesso dovrebbe d' ufficio, e cioè senza che la Compagnia lo domandasse, rifiutarsi di condannarla, quando fosse provata la responsabilità del suicida, perchè nessuna sentenza deve consacrare colla sua autorità una violazione della legge. Ma per fortuna l' opinione che combattiamo è un' opinione di scuola che svanisce nel nulla innanzi alle tragedie della vita, perchè niun giudice intende così poco le condizioni reali della vita da

[1] Fra gli scrittori che a difesa dell' ordine pubblico credono necessaria la decadenza del suicida dal beneficio dell' assicurazione v' è SACERDOTI, *Il contratto d' assicurazione*, vol. II, n.° 270, 274. — ADAN, *Coup d' oeil sur le Code de Commerce au point de vue de l' assurance sur la vie*, Bruxelles 1870, p. 20. — MONTLUC, *Des assurances sur la vie*. Paris 1870, pag. 208. — COUTEAU, *Traité des assur. sur la vie*, Paris, 1881, n.° 402. — BUNYON, *The law of Life Assurance*, 2ª ediz., Londra 1868, pag. 71-72. — CRAWLEY, *The law of Life Ins.*, Londra 1882, pag. 52. — MAY, *The law of Insur.* Boston, 1882, § 323.

condannare alla miseria la vedova e gli orfani del suicida in nome di un malinteso ordine pubblico.

Consento nella massima tradizionale che insegna a considerare il suicidio come un malefizio sociale. Anche io sono d' avviso che ognuno abbia il dovere di vivere, perchè la vita di tutti è indispensabile al normale e progressivo svolgimento delle forze sociali. Contro la scuola positivista che vede con serena rassegnazione queste morti violente come un mezzo di selezione, come una valvola di sicurezza, mi pare decisiva questa osservazione: se si educassero coll' esempio e colla dottrina le menti degli uomini a considerare il suicidio come un mezzo per saldare tutti i propri conti sulla terra, la condotta morale rischierebbe di pervertirsi completamente pel venir meno di ogni responsabilità. Ognuno cercherebbe di godersi quel tempo che conta di vivere col lecito e coll' illecito; cercherebbe i piaceri pronti ed intensi a scapito delle soddisfazioni a scadenza lontana che sono le piu elette e conciliano gli interessi individuali con quelli sociali; così il perfezionamento morale della nostra condotta diverrebbe impossibile [1].

Ma benchè io consideri il suicidio un male, non credo si possa curarlo efficacemente colle leggi civili

[1] L' opinione dominante che considera il suicidio come un malefizio — opinione accolta indirettamente anche dal codice penale, art. 370 — fu combattuta in uno studio del FERRI: *L' omicidio-suicidio*, Bocca edit., 1884. Non ostante i ragionamenti del valente autore, non mi pare che la sua opinione possa facilmente conciliarsi colle induzioni positive della sociologia scientifica, che considera ogni individuo intimamente legato alla società da reciproci rapporti che egli non può spezzare senza turbarla profondamente.

e penali. Se un legislatore condannasse davvero gli orfani del suicida responsabile alla perdita dell' assicurazione, farebbe una legge condannata a sua volta a restare lettera morta. I giudici chiamati ad applicarla sarebbero i primi a deluderla dichiarando irresponsabile il suicida, e troverebbero facilmente le ragioni per acquietare in questo giudizio la propria coscienza. Basta considerare, colla guida della statistica, che il maggior numero dei suicidi è opera di organismi malati, che anche negli altri casi gli alienisti restano peritosi o divisi nei loro giudizi, per giustificare una sentenza che pronuncia l' irresponsabilità del suicida e attribuisce agli orfani il beneficio dell' assicurazione. Si consideri che in Italia, computando colle alienazioni mentali le pellagre e le malattie fisiche anche il *taedium vitae*, forma secondaria della lipemania, circa il 50 % dei suicidi noti è dovuto a cause patologiche; nè molto si allontana da questa proporzione quella degli altri stati d' Europa [1]. Si consideri che a quel 50 % devono aggiungersi coloro che per abusi alcoolici o per la miseria soffrirono profondi disordini nella nutrizione di tutto il loro organismo (10 %); quelli in cui le

[1] Vedi le statistiche riferite da MORSELLI, pag. 395 e s., e compilate dall' Ufficio di statistica per gli anni 1866-1877. -- Secondo le dichiarazioni di EMMINGHAUS, direttore della possente *Lebensvesricherungsbank für Deutschland su Gotha*, nel suo opuscolo: *Die Behandlung des Selbstmordes in der Lebensversicherung* (pag. 57), dei 333 suicidi che colpirono gli assicurati di quella Compagnia dall' anno della sua fondazione (1827) al 1875, la irresponsabilità dei suicidi fu constatata in 159 casi, mentre per 143 casi dei rimanenti 174 non fu possibile, non ostante le più accurate ricerche, di risolvere il dubbio.

passioni, i rimorsi, o le sventure domestiche alterarono le facoltà intellettuali (20 %); e si vedrà quanto pochi sono coloro che escono dalla vita senza ira, con calma, come uomini che obbediscono al proprio giudizio. Si comprenderà allora come il giudice si trovi sempre a disagio nel decidere il problema della responsabilità, e come nel dubbio propenda per la sentenza che salva gli orfani dalla miseria, e li fortifica coll'agiatezza contro la tentazione di rinnovare l'esempio del padre. Ma facciamo pure l'ipotesi, che un'esperienza secolare ha smentito, e cioè, che i magistrati siano disposti a punire i suicidi nei loro figliuoli. Allora il padre che non vorrà pregiudicarli cercherà di morire in modo da escludere la propria responsabilità o fingendo un'alterazione di mente o fingendosi vittima di un accidente: l'industria, l'alpinismo, la caccia, i viaggi, non gli lasciano altro impaccio che quello della scelta. Così anche la legge che volesse colpire gli assicurati suicidi, come tutte le leggi civili e penali che perseguitarono questo malefizio nei secoli scorsi, cadrebbe rapidamente nell'avvilimento della tacita e abituale sua violazione.

Ma non basta. Se la legge pronunciasse la decadenza dell'assicurato responsabile del suicidio, la Compagnia, per obbedire alla legge e liberarsi dal debito, dovrebbe provarlo, mentre da parte loro gli orfani del suicida dovrebbero provare la pazzia del loro padre che può salvarli dalla decadenza. Queste

sventure, che la famiglia lascia di solito pietosamente ignorare ai figliuoli, sarebbero date alla pubblicità di un litigio forense e discusse nei più intimi particolari del dramma. Sarebbe un male in due sensi. Anzi tutto, perchè la pubblicità provoca un contagio morale fra coloro che sono predisposti al suicidio, come tutti gli alienisti osservarono. Poi, perchè quel suicidio o quella pazzia, constatati coll' autorità di una sentenza, accompagnerebbero colla loro triste influenza la vita dei figli traendoli per forza di eredità sulla via battuta dal padre. E si ammetterà che anche questo è un grave pericolo, sol che si pensi che la tendenza al suicidio è, secondo l' avviso di alienisti autorevoli [1], fra tutte le degenerazioni psichiche la più suscettibile ad essere trasmessa per eredità a parecchie generazioni. Infine una legge simile a quella che combattiamo condurrebbe ancora a questa assurda conseguenza che di tutti i cittadini che si suicidano non sarebbero puniti coloro che più offesero i loro doveri verso la famiglia, verso la patria, verso la società, ma quelli soli che si assicurarono, quelli cioè che s' imposero una legge inflessibile di risparmio per migliorare la sorte delle proprie creature.

---

[1] CAZAUVIEILH, nel libro *Du suicide, de l' aliénation mentale et des crimes contre les personnes*, Paris, 1840, dichiara di aver constatato il 28 % di suicidi in cui i genitori, gli zii, le mogli, le sorelle avevano attentato alla propria vita. — Vedi altresì LEGOYT, *Le suicide ancien et moderne*, pag. 288. — MORSELLI, *Il suicidio*, pag. 410, crede che la proporzione del 18 % in cui l' eredità figurava nella statistica bavarese, l' unica che ne tenga conto, fra le cause del suicidio sia molto al disotto del vero, essendo assai difficile di raccogliere l' esatta storia di moltissimi individui.

La difesa dell' ordine pubblico in questa materia ha, secondo il mio avviso, questo modesto ufficio e nulla di più : impedire che un cittadino deciso di suicidarsi ricorra all' assicurazione per speculare colla propria morte in frode della Compagnia [1]. Ma contro questo pericolo, fortunatamente raro, le società prudenti si difendono rifiutando ogni beneficio agli eredi dell'assicurato che pose fine ai suoi giorni prima che fosse trascorso un certo tempo, p. e., un triennio o un quinquennio, insomma un breve periodo di prova dalla conclusione del contratto. Ed è una clausola che serve non solo a prevenire quella frode, ma a reclutare gli assicurati fra coloro che hanno l' abitudine del risparmio e della previdenza, i migliori antidoti contro il suicidio.

Posto questo impedimento alla frode e salvata così la sacra fede del contratto, devono considerarsi benemerite le Compagnie che, soppressa ogni cagione di questionare sovra una tomba, accolgono nelle loro polizze quella clausola. A questo modo risparmiano

---

[1] Sembra che anche l' autorevole Prof. GOLDSCHMIDT, dell' Università di Berlino (*Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht*, XXXV (1888) pag. 278) nella sua bibliografia al mio contratto di assicurazione, aderisca a questa opinione, là dove dice : « Dass aber die Lebensversicherung auch in den *eklatanten* Fällen » in Kraft bleiben soll, da der Versicherte, des Lebens ueberdrüssig, die Ver» sicherung nur genommen hat, um Erben oder anderen Personen alsbald » die Versicherungssumme zuzuwenden und den Anreiz zum Selbstmord durch » Eingehung des Versicherungsvertrags verstärkt, kann doch schwerlich der » Rechtsordnung entsprechen ». (Si può ben difficilmente conciliare colle esigenze dell' ordine pubblico che l' assicurazione sulla vita debba restare in vigore anche nei casi più strepitosi, quando l' assicurato stanco della vita, si assicura per procacciare immediatamente a' suoi eredi o ad altre persone il beneficio del contratto e per fortificare nella sua mente il proposito del suicidio).

alla società, alla famiglia dello sventurato una penosa e pericolosa pubblicità; leniscono un danno economico col conforto dell' indennità assicurata: riabilitano la memoria del padre col pensiero del sacrificio che sostenne lungamente per amore dei suoi. Vi ha veramente in questa formula l' esempio di una di quelle consolanti armonie che sorgono spontaneamente nelle società bene costituite fra l' interesse sociale e quello degli individui.

Questa clausola, che è già scritta nelle polizze di molte Compagnie [1], è il risultato di un' esperienza quasi secolare. La sua storia è interessante e istruttiva, perchè dimostra come esse siano state quasi costrette ad accoglierla da una lunga e costosa esperienza, e come la coscienza pubblica resista ad ogni tentativo di punire il suicidio.

[1] Per limitare le citazioni alle Compagnie che esercitano la loro industria in Italia ricordiamo: Le *Assicurazioni generali* di Trieste e Venezia, la *Fenice* di Vienna che pagano tutta la somma assicurata, ancorchè il suicida sia responsabile de' suoi atti, se il contratto è in vigore da 5 anni; la *Reale*, la *Popolare* di Milano, la *Gresham*, l' *Equitable* che pagano in ogni caso se è in vigore da tre anni, la *New-York* se è in vigore da un anno. È notevole che quest' ultima Compagnia ha incominciato solo da poco tempo a limitare i suoi obblighi in caso di suicidio, mentre colla polizza precedente si obbligava a pagare anche se il suicidio avveniva nel giorno successivo al contratto. Probabilmente questa riforma fu fatta per sottrarsi alle frodi di chi, avendo deliberato di suicidarsi, cercava di lasciare buona memoria di sè a' propri eredi a spese della Compagnia. Io temo però che il periodo di un anno non sia sufficente a tutelare i suoi interessi, tanto più che essa opera in Europa fra Compagnie che adottarono freni maggiori contro il suicidio e che perciò tutti i male intenzionati ricorreranno alla *New-York*.

## II

Chi raccomanda alle Compagnie di porre un freno a quella dolorosa tendenza facendo decadere da ogni beneficio il suicida, sembra ignorare che quasi tutte le Compagnie incominciarono coll' inserire nelle loro polizze quella decadenza. Anzi ve ne furono e ve ne sono ancora parecchie che rifiutano di pagare il capitale assicurato in ogni caso di suicidio, sia esso imputabile o meno all' assicurato, colla speranza di sopprimere ogni pretesto di litigi giudiziarii, di pazzie simulate o fantastiche. Ma l' esperienza ha smentito queste speranze, poichè i giudici, torcendo il significato di quella clausola secondo le ispirazioni del loro cuore, condannarono egualmente le Compagnie. Quella clausola, dissero i giudici più autorevoli, non ha l' intento di assolvere l' impresa da' suoi impegni in ogni caso di suicidio, ma solo quando l' assicurato si uccide col disegno di commettere una frode, di arricchire i propri eredi a spese dell' impresa. Finchè la voce suicidio conserverà il significato che le

dà il senso comune, non potremmo mai indurci a ritenere suicida chi nel delirio si getta da una finestra, chi piglia un veleno per una medicina. Questi sono casi fortuiti, meri accidenti, e non si può concedere che l'assicurato abbia avuto intenzione di rinunciare al beneficio dell' assicurazione perchè è colpito da una disgrazia, imprevedibile, inevitabile, come non si può attribuire alla Compagnia questa intenzione, così contraria allo scopo essenziale della sua industria che è quello di proteggere l'umana attività contro i pericoli che l'accompagnano; questa intenzione sarebbe un' insidia che non si può attribuirle senza recarle offesa. Adunque quella clausola fu letta dai giudici come se fosse concepita così: l'assicurato perde il capitale assicurato solo quando è responsabile del suicidio [1], e l'esperienza costrinse le Compagnie a rinunziarvi, perchè si alienavano la clientela con la minaccia di una decadenza che poi in realtà non serviva nemmeno a proteggerle per la clemenza dei magistrati.

Nè riescirono a difendere meglio i loro interessi colla clausola più semplice, e generalmente seguìta: « La Compagnia è liberata nel caso di suicidio, di duello o di condanna giudiziaria. » Ad uno spirito semplice, che dia alle parole il loro ovvio significato,

---

[1] Vedi gli esempi dati dalla giurisprudenza inglese ed americana nei casi: *Adkins versus Columbia Life Ins. Co.* — *Chapman v. Republich Life Ins. Co.* — *Pierce v. Travellers Insurance Co.* — *Jacobs v. National Life Ins. Co. etc.* — MAY, *The Law of Insurance*, 2.ª edizione, Boston, 1882, § 322. — BLISS, *The Law of Life Ins.* 2.ª edizione, New-York, 1874, § 243.

potrebbe parere che la Compagnia dovesse essere, mercè quella clausola, liberata ogni qualvolta l'assicurato pone fine ai suoi giorni. Ma anche qui le sottili distinzioni dei giudici soccorsero gli assicurati. Essi le riconobbero facilmente in teoria la virtù di far decadere dal beneficio dell'assicurazione chi si uccide con chiara e tranquilla coscienza di quello che fa. Ma poi, quando si trattò di esaminare le circostanze speciali di ogni litigio, non vi riscontrarono quasi mai quella chiara e tranquilla coscienza; dissero che quella clausola non poteva colpire il suicida dominato da una passione, da un dolore, da un turbamento invincibile, e condannarono quasi senza eccezione le Compagnie.

Nè mancano certamente le buone ragioni per questa interpretazione. Quella decadenza, dissero i giudici di tutti i paesi con poca varietà di ragionamenti, non è che l'applicazione del principio dominante nell' esercizio dell' industria assicuratrice per cui l' impresa è assolta da ogni obbligazione quando l'assicurato provoca volontariamente il sinistro. Essa fu accolta nelle polizze perchè fosse un freno contro i tristi disegni delle persone ragionevoli, capaci di distinguere il bene dal male, di resistere alla tentazione del male per ricorrere al bene, non per colui che perdette l'uso delle sue ordinarie facoltà mentali, che è turbato nella sua memoria, ne' suoi affetti, nel suo giudizio. Quella clausola non ha senso, non ha valore per chi non sente più le care e oneste

influenze che lo tenevano legato alla vita, all'osservanza dei patti; quella decadenza non è fatta per lui, e non può essergli applicata. Si consideri ancora la forma di quella clausola: essa mette a pari chi muore per suicidio, per duello, per condanna giudiziaria. Essa suppone adunque in ogni caso una colpa, anzi un reato imputabile al defunto, e poichè i casi citati insieme si chiariscono reciprocamente — *copulatio verborum indicat acceptionem in eodem sensu* — così non ci può essere decadenza per suicidio se non c'è una colpa da imputare al suicida. Se un cittadino nell'impeto irresistibile di una passione commette un malefizio, il codice penale lo assolve; se un cittadino colpito nelle sue facoltà mentali stringe un contratto, quel contratto è annullabile. Ma chi non può obbligarsi, non può nemmeno liberare il suo debitore; l'uomo esaltato che non può obbligarsi validamente non può nemmeno rimettere il suo debito alla Compagnia suicidandosi. Il suicidio compiuto da chi ha il cervello pervertito o sconvolto dalle passioni è uno di quei casi fortuiti che la Compagnia assunse a suo rischio, come ogni altra causa di morte. Ci fossero anche dei dubbi, soggiunge la giurisprudenza dei tribunali quasi per rendere più amara col sarcasmo la condanna delle Compagnie, si deve interpretare la clausola contro di esse che l'hanno formulata, perchè sono in colpa di non aver evitata ogni ambiguità.

Questa è la dottrina che va divenendo ormai generale: la cassazione di Francia [1], il tribunale supremo dell'impero tedesco [2], le corti del Belgio [3], la corte suprema degli Stati Uniti [4], la consacrarono con solenni sentenze che divennero decisive pei tribunali inferiori.

Non è questo il luogo di discutere l'esattezza giuridica di tale opinione, che a me pare la più ragionevole, e che altrove ho adottata [5]; ma dallo studio di questa giurisprudenza si possono trarre alcuni insegnamenti importanti. Anzi tutto essa ci dimostra come il tentativo fatto dalle Compagnie per frenare la tendenza suicida fallisse allo scopo per la pietà dei magistrati; come la loro resistenza non riescisse ad altro che a turbare la pace delle famiglie e a farsi infliggere delle condanne per cui

---

(1) CORTE D'APPELLO DI PARIGI, 30 Novembre 1875; — CASSAZIONE FRANCESE. 9 Agosto 1876; — *Jurisprudence de Bonneville sur les assurances*, vol. I, pag. 187.

(2) TRIBUNALE SUPREMO DELL'IMPERO GERMANICO, 18 Ottobre 1875, 4 Aprile 1881, 4 Maggio 1887. — *Entscheidungen des Reichs*, *Oberhandelsgerichts*, XVIII, p. 210. *Entscheidungen des Reichs*, *Gerichts*, IV, p. 156; XVIII, p. 142.

(3) Trib. di Bruxelles 11 Marzo 1861; Corte di Bruxelles 12 Agosto 1861: *Belgique judiciaire*, vol. XIX, p. 655.

(4) SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, *Hunt relatore*, *Mutual Life Ins. Co. versus Ferry*. Questa sentenza dice il MAY, § 320, not. 1, pag. 455, diede la regola alle Corti federali che se ne occuparono nello stato di Michingan, nella Louisiana, nel Tennesee, nel Vermont, ai quali stati conviene aggiungere quelli del Maine e della Pennsilvania, ove quella dottrina era seguita anche prima che la Corte suprema si pronunciasse. V. MAY, §§ 311, 317. Citando questa numerosa giurisprudenza, sfavorevole alle Compagnie, il BLISS. *The law of Life Insurance*, 2.ª edizione, § 238, si duole della malignità e della perversità del giurì americano, ma bisogna convenire che questa tendenza è comune a tutti i tribunali del mondo.

(5) VIVANTE, *Il contratto d'assicurazione*, vol. III, § 155.

rischiavano di perdere la propria riputazione insieme colla clientela. Infine l' esame di quella giurisprudenza dimostra che i tribunali costituiti a difesa dell' ordine pubblico hanno creduto di tutelarlo meglio col largheggiare agli orfani e alle vedove del suicida il benefizio dell' assicurazione piuttostochè col pronunciarne la decadenza.

E dopo questa esperienza che conta ormai mezzo secolo di condanne avrebbero dovuto le Compagnie insistere in quella vana clausola di decadenza e sostenerla in giudizio? Avrebbero dovuto chiudere gli occhi al pietoso consiglio che saliva ad esse dalla giurisprudenza di ogni paese, e le incoraggiava alla pietà verso gli orfani del suicida? La forza stessa delle cose le costringeva a cercare la propria difesa in una clausola più pietosa e in pari tempo più precisa, aritmeticamente precisa, qual'è quella che le obbliga a pagare il capitale assicurato dal suicida, responsabile o irresponsabile, purchè la sua morte accada dopo qualche anno dalla stipulazione del contratto. Mentre con questo spediente trovavano un sicuro fondamento al calcolo dei rischi e quindi alle tariffe dei premi, sottraevano l' esecuzione del contratto alla clemenza, cioè alla pietosa ingiustizia dei magistrati.

## III

Rispondiamo infine a coloro che dicono invocando il codice di commercio vigente (art. 450): è inutile discutere se sia opportuno o meno di colpire gli orfani del suicida volontario colla perdita del capitale assicurato, poichè questa perdita è voluta da una disposizione di ordine pubblico, cui i contraenti non possono derogare, buona o cattiva che sia. La risposta a tale obbiezione è scritta nella storia legislativa di quell' articolo, il quale, come emerge dalla relazione parlamentare degli on. Mancini e Pasquali — la sola che si sia soffermata a chiarirne il significato — non ha già per iscopo di rafforzare colla perdita del capitale assicurato le sanzioni scritte nel codice penale contro il duello e gli altri delitti, ma solo d'impedire le violazioni volontarie del contratto, di mantenere l' equivalenza del rischio col premio per tutta la sua durata (1).

---

(1) **Relazione parlamentare 23 Giugno 1881, stampata nei lavori preparatori del Codice di Commercio. Vol. II, parte I, pag. 241.**

A togliere ogni carattere imperativo a quell'articolo giova altresì citare i lavori preparatori della legge belga 11 Giugno 1874, dalla quale quell'articolo fu tradotto nel nostro codice [1]. Le profonde discussioni che si fecero per questa materia nel parlamento del Belgio sono in verità le vere fonti della legge italiana, e quelle fonti così ne spiegano il concetto, autenticamente: « Messieurs, disse il » ministro della giustizia De Lantsheere [2], l'assu- » rance est un contrat synallagmatique dans le quel » chacune des parties calcule ses intérêts. L'assureur » calcule la prime qu'il aura à recevoir d'après un » ensemble de faits et de probabilités. Dans les as- » surances sur la vie, ses calculs ne doivent et ne » peuvent porter que sur les événements ordinaires » auxquels était exposée la vie de la personne sur » la tête de la quelle a été prise l'assurance. Tout » fait extraordinaire, toute faute grave de l'assuré » détruit ces calculs, modifie les causes qui ont de- » terminé les deux parties à contracter. Il faut donc, » dans les assurances sur la vie, appliquer le principe » que nous avons dejà posé d'une manière generale

---

[1] Perchè si veda come il nostro articolo 450 fu quasi letteralmente riprodotto da quello della legge belga, diamo quest'ultimo nel suo testo. Art. 41: « L'assureur ne répond point de la propre vie, lorsque cette mort est le résultat » d'une condamnation judiciaire, d'un duel, d'un suicide, sauf la preuve que » celui-ci n'a pas été volontaire, ou lorsqu'elle a eu pour cause immediate et » directe un crime ou un delit commis par l'assuré et dont celui-ci a pu prévoir » les consequences. — Dans ces divers cas, l'assureur conserve les primes, s'il » n'y à convention contraire. »

[2] *Discussions parlementaires et travaux preparatoires du Cod. de Comerce belge*, raccolti da NYSSENS et DE BEATS, vol. II, p. 290, seduta 21 Gennaio 1873.

» dans le chapitre précédent, à savoir que toute faute
» grave de l' assuré décharge l' assureur de sa ré-
» sponsabilité. L' article que vos êtes appelés à voter
» n'est qu'une application particulière de cette règle
» générale qui est de la nature même du contrat. »
Dunque il legislatore volle scrivere con questo articolo una norma di diritto privato, secondo la natura del codice ove dovea collocarsi, che è un codice di diritto privato; volle, a difesa delle Compagnie, impedire che l'assicurato possa alterare volontariamente quelle leggi di mortalità che servirono a calcolare la tariffa dei premi. Si tratta di una tutela conceduta alle Compagnie cui esse possono rinunziare nei limiti che la loro sicurezza comporta, perchè i favori della legge non devono degenerare in ostacoli alla libertà delle convenzioni. Guai se l'articolo 450 del codice di commercio dovesse considerarsi letteralmente come una disposizione imperativa, se le polizze non potessero nulla aggiungergli e nulla togliergli. Ne verrebbero conseguenze che il buon senso condanna. Una Compagnia non potrebbe mai, derogando alla legge, obbligarsi, per es., a pagare il capitale assicurato nemmeno nel caso di morte in duello. I figli dell' assicurato ne sarebbero spogliati ancorchè il padre si fosse battuto per imprescindibile legge d'onore, per difendere ad es. la memoria oltraggiata della loro madre. Un delitto che il codice penale punisce con pochi mesi di detenzione produrrebbe senz' altro irreparabilmente la perdita di un' ingente fortuna,

forse di tutta la fortuna di una famiglia. Infine l' esempio di molti paesi, altrettanto civili del nostro, che abbandonano questa materia alla libertà delle convenzioni serve a riprova che l' ordine pubblico non ha punto a temere di questa libertà: in Prussia, nella Svizzera, nell' Ungheria, ove il codice, pur regolando minutamente le assicurazioni sulla vita, lascia ai contraenti la cura di determinare le conseguenze del suicidio, non è derivato alcun pericolo per l' ordine pubblico [1].

Per far credere che questa disposizione interessi l' ordine pubblico si può, lavorando di fantasia, mettere innanzi il timore che quella clausola aggiunga una nuova serie alla statistica dolorosa dei suicidi, quella dei suicidi per speculazione.

Si può immaginare che taluno, deliberato il suicidio, converta tutto il suo in un premio di assicurazione e così suicidandosi a tempo moltiplichi il patrimonio che lascia a' suoi figli. Ma contro questo

---

[1] Così il Codice Prussiano, nell' art. 1969, si limita a pronunciare la decadenza di chi è condannato alla pena capitale. Il Codice del Canton Zurigo, che pure dedicò parecchi articoli alle assicurazioni sulla vita, non minaccia alcuna decadenza pel suicidio, pel duello, o per la condanna capitale. Quello Ungherese, nell' art. 504, stabilisce la decadenza dell' assicurato, ma solo pel caso che *non vi sia stipulazione contraria*. Gli altri Codici vigenti, al pari del nostro, dichiarano decaduto l' assicurato, ma senza dare alla loro disposizione alcun carattere imperativo: — Cod. Oland., art. 307. — Legge belga, 11 Giugno 1874, art. 41. — Cod. Würtemberg, art. 501. — Cod. Portoghese (a. 1888) art. 458. — Cod. Rumeno (a. 1889) art. 474. — Cod. Chilì, art. 575. — Cod. Argentino, art. 698. — Il solo Codice Spagnuolo (a. 1885) attribuisce abbastanza chiaramente a quella disposizione un carattere imperativo (confronta gli art. 423 e 424). V. il testo di queste leggi tradotto nella seconda appendice del mio *trattato sulle assicurazioni*, vol. III.

pericolo la Compagnia è difesa dal lungo periodo di prova che impone all'assicurato, e questa cautela la difende contro gli improvvisi consigli della disperazione e contro le speranze di subiti guadagni, poichè il premio di quattro o di cinque anni costituisce necessariamente una somma cospicua considerandola in proporzione del capitale assicurato. Si può immaginare che taluno sia ridotto dalla miseria a tanto cinismo da obbligarsi al suicidio a scadenza fissa verso chi gli offre il modo di godere la vita per qualche anno. Ma queste sono fantasie buone pei romanzi e per le cronache popolari, poichè nella realtà il disgraziato che promise il suicidio, giunta la scadenza, si farà un debito di mancare alla sua promessa, contento di non compiere la frode e di restare al mondo. Se queste avventure romanzesche divenissero un pericolo reale, le Compagnie se ne difenderebbero tosto con una di quelle clausole di decadenza, di cui non è carestia nelle loro polizze. Il legislatore può affidarsi tranquillamente nella loro difesa, perchè l'ordine pubblico non è mai tanto sicuro, come quando gli interessi particolari vigilano alla sua osservanza.

Concludiamo. Si trovano di fronte nell' esercizio delle assicurazioni due clausole diverse: talune Compagnie tolgono il beneficio dell' assicurazione agli eredi dell' assicurato responsabile del proprio suicidio; altre lo pagano, se il contratto sussiste da qualche anno quando l'assicurato si uccide. La prima clausola appartiene a quella fase più antica e men progredita

dell' industria assicuratrice, in cui essa, ancora malsicura nelle sue esperienze statistiche, cercava di porsi al sicuro contro pericoli mal definiti moltiplicando le decadenze. Rese più ardite dall'osservazione sistematica delle cause di mortalità, le Compagnie più avvedute restrinsero il numero delle decadenze, che inceppavano la libertà di professione, di viaggi, di vita degli assicurati, e si obbligarono a sanare colla forza del tempo le cause di nullità che, senza dolo dell' assicurato, viziavano da principio il suo credito. La polizza incontestabile, così famigliare nell' industria americana ed inglese, forma l' ideale cui mira nella sua evoluzione l' industria assicuratrice. Essa non potrà mai tenere tutte le promesse che quella parola racchiude, ma già segna un notevole progresso in quella via, quando consente il beneficio dell'assicurazione anche a colui che dopo qualche anno dal contratto muore in duello, si uccide, o cade vittima di una professione pericolosa, a cui le necessità della vita l'hanno avviato. La clausola che abbiamo difeso è un segno di questa tendenza generale, e per ciò ha l' avvenire per sè.

Essere accorte e prudenti prima di stipulare il contratto e corrive nell' eseguirlo; condonare per quanto è possibile alle colpe, scevre di dolo; diffondere negli assicurati la fede che il capitale risparmiato pei figli non sarà disputato dopo la loro morte; ecco la più buona politica per le Compagnie. Ma battono una via ben diversa quelle che si riservano in ogni caso di suicidio il diritto di disputare sulle

sue cause. Ogni qualvolta sorge il sospetto che la morte dell' assicurato derivi da quella disgrazia esse aprono una inchiesta sulle sue cause, si affaticano a provare in giudizio la responsabilità del suicida, straziano una famiglia colla pubblicità di fatti intimi e dolorosi, offuscano e macchiano una memoria che si voleva conservare onorata, e, porgendo o provocando la prova del suicidio o della pazzia, infliggono all' avvenire dei figli quella triste ereditaria influenza. All' opposto, quelle Compagnie che pagano il beneficio dell' assicurazione anche agli eredi del suicida sano di mente coprono di un velo indulgente questa disgrazia, confortano la miseria dei figli derelitti col pronto soccorso della somma assicurata, rendono cara e benedetta alla famiglia la memoria del padre che s' impose il sacrificio del premio anche nei tempi difficili della sua vita per amore delle sue creature. Fra queste ultime Compagnie che redimono la famiglia da una triste eredità di miserie e di angoscie, e le altre che la respingono nel dolore di una fatale disgrazia e forse nell' indigenza, chi tutela di più l' ordine pubblico? La storia legislativa e giudiziaria di tutti i paesi e di tutti i tempi, quale l' abbiamo riferita schiettamente, risponde coll' autorità dell' esperienza che ogni pena inflitta agli orfani del suicida è un delitto sociale, perchè genera nuovi suicidi e nuove miserie. Essa scrive nel suo libro d' oro le Compagnie che li soccorrono col beneficio accumulato dal risparmio paterno.

DELLO STESSO AUTORE:

**La polizza di carico** - Hoepli edit., Milano, 1881, pag. VIII-158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3,—

**Gli usi mercantili** - Fava e Garagnani edit., Bologna, 1883, pag. 48 . . . . . . . . . . . . . . . » 2,—

**Il contratto di assicurazione** - Vol. I, *Le assicurazioni contro i danni dell' incendio, della grandine, dei trasporti terrestri e dell'insolvibilità* - Hoepli edit., Milano, 1885, pag. VIII-520 » 9,—

Vol. II, *Le assicurazioni marittime* - Hoepli edit., Milano, 1890, pag. VIII-570 . . . . . . . » 10,—

Vol. III, *Le assicurazioni sulla vita* - Hoepli edit., Milano, 1887, pag. IX-379 . . . . . . . . » 7,—

**Il deposito nei magazzini generali** - Loescher edit., Roma, 1887, pag. 55. . . . . . . . . . . » 2,—

**Elementi di diritto commerciale** - Hoepli edit., Milano, 1891, pag. 361 . . . . . . . . . . . . . » 3,50

DELLO STESSO AUTORE:

**La polizza di carico** - Hoepli edit., Milano, 1881, pag. VIII-158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3,—

**Gli usi mercantili** - Fava e Garagnani edit., Bologna, 1883, pag. 48 . . . . . . . . . . . . . . . » 2,—

**Il contratto di assicurazione** - Vol. I, *Le assicurazioni contro i danni dell' incendio, della grandine, dei trasporti terrestri e dell'insolvibilità* - Hoepli edit., Milano, 1885, pag. VIII-520 » 9,—

Vol. II, *Le assicurazioni marittime* - Hoepli edit., Milano, 1890, pag. VIII-570 . . . . . . . » 10,—

Vol. III, *Le assicurazioni sulla vita* - Hoepli edit., Milano, 1887, pag. IX-379 . . . . . . . . » 7,—

**Il deposito nei magazzini generali** - Loescher edit., Roma, 1887, pag. 55. . . . . . . . . . . » 2,—

**Elementi di diritto commerciale** - Hoepli edit., Milano, 1891, pag. 361 . . . . . . . . . . . . . » 3,50

DELLO STESSO AUTORE:

**La polizza di carico** - Hoepli edit., Milano, 1881, pag. VIII-158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3,—

**Gli usi mercantili** - Fava e Garagnani edit., Bologna, 1883, pag. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,—

**Il contratto di assicurazione** - Vol. I, *Le assicurazioni contro i danni dell' incendio, della grandine, dei trasporti terrestri e dell'insolvibilità* - Hoepli edit., Milano, 1885, pag. VIII-520 » 9,—

Vol. II, *Le assicurazioni marittime* - Hoepli edit., Milano, 1890, pag. VIII-570 . . . . . . . » 10,—

Vol. III, *Le assicurazioni sulla vita* - Hoepli edit., Milano, 1887, pag. IX-379 . . . . . . . . » 7,—

**Il deposito nei magazzini generali** - Loescher edit., Roma, 1887, pag. 55. . . . . . . . . . . » 2,—

**Elementi di diritto commerciale** - Hoepli edit., Milano, 1891, pag. 361 . . . . . . . . . . . . . » 3,50